

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano Dottore commercialista
Raffaella Arbini Dottore commercialista

Aldo Fazzini Consulente aziendale
Marco Monaco Consulente aziendale

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 5/2026 – Legge di Bilancio 2026 / Novità relative ai crediti d'imposta, alle imposte indirette, ad altri tributi e ai tributi locali

Sul Supplemento Ordinario n. 42 alla G.U. 30.12.2025 n. 301 è stata pubblicata la L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), in vigore dall'1.1.2026.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale relative ai redditi diversi, ai crediti d'imposta, alle imposte indirette, ad altri tributi e alla rottamazione, contenute nella legge di bilancio 2026.

CREDITI D'IMPOSTA

Credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica Comma 925	Il credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, di cui all'art. 1, co. 202 e ss. della legge n. 160/2019, è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2026 (successivo a quello in corso al 31/12/25) in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2.000.000 euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60.000.000 euro per l'anno 2026 ed è utilizzabile in un'unica quota annuale. L'impresa deve trasmettere telematicamente al MIMIT una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, secondo modalità e termini stabiliti con decreto direttoriale del medesimo Ministero.
Credito d'imposta per imprese energivore Comma 962	Alle imprese rientranti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale, istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), è riconosciuto, in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016, un credito d'imposta nelle misure stabilite dall'art. 38 del D.L. n. 19/2024 (Credito d'imposta Transizione 5.0). Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10.000.000 euro per l'anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24. Con decreto del MIMIT, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni. Al credito d'imposta si applica la disciplina del credito d'imposta transizione 5.0.
Legge Sabatini – Rifinanziamento Comma 468	La Legge di Bilancio 2026 ha disposto il rifinanziamento della misura c.d. "Nuova Sabatini" di cui all'art. 2 del DL 69/2013, in coerenza con la prosecuzione degli interventi a sostegno degli investimenti da parte delle micro, piccole e medie imprese. A tal fine, sono previsti stanziamenti nella misura di: <ul style="list-style-type: none">• 200 milioni di euro per l'anno 2026;• 450 milioni di euro per l'anno 2027.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

IMPOSTE INDIRETTE – IVA

Modifica alla disciplina IVA Comma 138 - 139	È stato modificato l'art. 13, co. 2, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972 per prevedere che, per le operazioni permutative, in luogo del "valore normale", la base imponibile è data dal valore determinato dai costi complessivi riferibili alla cessione o prestazione. La modifica si è resa necessaria dopo che i servizi della Commissione europea hanno segnalato i disallineamenti della normativa rispetto alla direttiva IVA. La nuova formulazione dell'art. 13, co. 2, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, si applica solo alle operazioni successive all'1/01/26. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente alla predetta data.
Comunicazione all'Agenzia delle entrate Comma 437	È stato elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite dell'importo unitario delle operazioni superato il quale i soggetti non obbligati alla fatturazione (commercianti al dettaglio, prestatori di servizi di trasporto di persone, gestori di locali di somministrazione di cibi e bevande, ecc.) e le agenzie di viaggio e di turismo, devono effettuare una comunicazione all'Agenzia delle entrate relativamente alle singole operazioni per le quali i pagamenti ricevuti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo da parte di soggetti stranieri che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato sono effettuati in contanti.
Procedura automatizzata per liquidare l'IVA quando la dichiarazione è omessa Comma 111 - 119	La Legge di Bilancio 2026 introduce una nuova procedura automatizzata per liquidare l'IVA in caso di dichiarazione omessa (nuovo art. 54-bis.1 D.P.R. n. 633/1972). Quando il contribuente: <ul style="list-style-type: none">• non presenta la dichiarazione IVA annuale, oppure• la presenta senza i quadri necessari (quindi è considerata omessa). L'Agenzia delle Entrate può liquidare l'IVA dovuta in modo automatizzato, usando: <ul style="list-style-type: none">• fatture elettroniche emesse e ricevute• corrispettivi telematici• dati delle liquidazioni periodiche. Non considera eventuali crediti IVA dell'anno precedente. Comunicazione al contribuente Se risulta IVA da pagare, l'Agenzia invia una comunicazione al contribuente che, entro 60 giorni, può: <ul style="list-style-type: none">• correggere i dati• fornire chiarimenti• oppure pagare (imposta + interessi + sanzione ridotta). Se il contribuente non risponde, dopo 60 giorni: <ul style="list-style-type: none">• l'importo diventa ruolo definitivo• si procede alla riscossione coattiva• non è ammessa compensazione (né art. 17 né art. 31). Sanzioni Alla fattispecie si applica la sanzione per omessa dichiarazione (art. 5, c. 1 D.Lgs. 471/1997); in caso di pagamento entro 60 giorni la sanzione viene ridotta a 1/3. La comunicazione non consente il ravvedimento operoso per omessa dichiarazione (art. 5, c. 1-bis). Regole attuative Saranno definite da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia. Qualora fosse già stata recapitata una liquidazione automatizzata ex art. 54-bis.1, l'imposta

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	dovuta per calcolare la sanzione è pari alla sola differenza tra: • quanto emerge dall'accertamento successivo • quanto già liquidato con la procedura automatizzata.
--	---

ALTRI TRIBUTI

Contributo doganale sulle spedizioni che arrivano da paesi extra-UE Comma 126 - 128	Viene istituito un contributo da applicarsi alle spedizioni di beni: • provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; • di valore dichiarato non superiore a 150 euro. Il contributo è pari a 2 euro ed è riscosso dagli Uffici delle Dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni. Il prelievo è istituito in coerenza con le disposizioni contenute nel Codice doganale dell'Unione ed è finalizzato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi.
Imposta di soggiorno Comma 683	Viene estesa all'anno 2026 la facoltà degli enti locali di incrementare l'imposta di soggiorno nella misura di cui all'art. 1 co. 492 della L. 213/2023. Tale facoltà compete a: • Comuni capoluogo di Provincia; • unioni di Comuni; • Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte. Misura dell'incremento L'imposta di soggiorno può essere incrementata fino a 2 euro per notte di soggiorno.

TRIBUTI LOCALI

Definizione agevolata dei tributi locali Comma 102 - 110	Viene riconosciuta, in via strutturale, la facoltà, in capo a Regioni ed enti locali, di introdurre e disciplinare autonomamente delle forme di definizione agevolata per i tributi di propria spettanza, prevedendo l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate (fermo restando l'importo dovuto a titolo di tributo). Accertamenti e liti pendenti Le Regioni e gli enti locali possono stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui: • siano già in corso procedure di accertamento dei tributi locali oggetto di definizione; • per i tributi locali oggetto di definizione risultino già instaurati dei contenziosi tributari in cui è parte l'ente locale. Recepimento delle definizioni per le imposte erariali Qualora siano previste dalla normativa statale forme di definizione agevolata per le imposte erariali, viene consentito a Regioni ed enti locali di stabilire analoghe forme di definizione anche per i tributi locali. Ambito applicativo Regioni ed enti locali potranno individuare i tributi di propria spettanza interessati dalla definizione agevolata. Inoltre, le definizioni agevolate: • potranno avere ad oggetto anche le entrate di natura patrimoniale (come, ad esempio, le sanzioni previste dal Codice della strada); • mentre non potranno riguardare l'IRAP, le compartecipazioni e le addizionali a tributi
---	---

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

erariali.

Limiti per gli enti locali che introducono definizioni agevolate

Le forme di definizione agevolata dei tributi locali dovranno:

- essere introdotte in osservanza dei principi costituzionali di cui agli artt. 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario, nonché nel rispetto dell'equilibrio dei bilanci degli enti locali;
- riguardare, in particolare, crediti di difficile esigibilità;
- essere riferite a periodi di tempo circoscritti;
- consentire l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi prescritti;
- tener conto della situazione economica e finanziaria di Regioni ed enti locali e della capacità di incrementare la riscossione delle loro entrate.

Adempimenti dei contribuenti per definire i tributi locali

Per accedere alla definizione agevolata, il contribuente dovrà adempiere agli obblighi tributari (precedentemente inadempienti, in tutto o in parte) entro il termine stabilito da ciascun ente, che non potrà comunque essere inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito Internet istituzionale dell'ente, dell'atto che introduce la definizione.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

26 gennaio 2026

Studio Giuliano